



Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

RS 0.747.224.011; RU 2009 5293

Traduzione

Modifica delle disposizioni generali, delle disposizioni particolari nonché degli obblighi e dei diritti dei partecipanti

Approvata dalla Conferenza delle Parti contraenti il 7 giugno 2011, il 22 giugno 2017
e il 18 dicembre 2019.

Entrata in vigore il ...

Art. 1 lett. f), ff), j), nn)–s)

Ai fini della presente Convenzione si intendono per:

- f) «rifiuti provenienti dal carico»: rifiuti e acque di scarico provenienti dal carico a bordo dell'imbarcazione; non ne fanno parte il carico restante, i vapori e i residui del trasbordo ai sensi della parte B delle disposizioni d'esecuzione;
- ff) «vapori»: composti gassosi che evaporano da carichi liquidi (residui gassosi di un carico liquido);
- j) «centri di ritiro»: installazioni fisse o mobili autorizzate dalle autorità competenti a ritirare i rifiuti di bordo o i vapori;
- nn) «esercente del centro di ritiro»: persona che gestisce professionalmente un centro di ritiro;
- o) «esercente dell'impianto di trasbordo»: persona che esercita professionalmente operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni;
- p) «noleggiatore»: persona che ha conferito il mandato di trasporto;
- q) *Concerne soltanto il testo francese*
- r) «destinatario del carico»: persona autorizzata a ricevere la merce del carico;
- s) «rilascio di vapori»: qualsiasi emissione di vapori da una cisterna chiusa che non avvenga contestualmente all'allentamento della cisterna per l'apertura dei boccaporti e per l'esecuzione di misurazioni della concentrazione di vapori né contestualmente all'attivazione delle valvole di sicurezza.

